

Padova, 9 gennaio 2020

Circolare n° 01/2020

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** Novità “Legge di Bilancio 2020” e “Decreto Fiscale”.

**Gentili Clienti**, riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità introdotte dalla “**Legge di Bilancio 2020**” (Legge n. 160/2019) e dal c.d. “**Decreto Fiscale**” (D.L. n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019) contenenti misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta ed i lavoratori.

➤ **LEGGE DI BILANCIO 2020**

**FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI**

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, **per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020**.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai **contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni di anidride carbonica**.

Le nuove percentuali di imponibilità sono:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con **valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km**, assegnati con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**;
- **30%** per i veicoli, con **emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km**, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- **40%** per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020**. Tale percentuale è **elevata al 50% per l’anno 2021**;
- **50%** per i veicoli con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020** e pari al **60%** a decorrere dall’anno 2021.

**BUONI PASTO**

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito **le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto** fino all’importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (*in precedenza euro 5,29*) aumentato a **euro 8** (*in precedenza euro 7*) se rese in **forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

**CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE**

Il **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è **prorogato anche per l’anno 2020**, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella misura di **7 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

## FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI

Al fine di **ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche**, il Legislatore istituisce un fondo denominato “*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*”, la cui dotazione ammonta a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare (tali interventi potrebbero riguardare nello specifico un ampliamento della platea degli aventi diritto al c.d. “bonus Renzi” o una revisione delle aliquote IRPEF per i redditi più bassi).

## LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i **lavoratori beneficiari della NASpi** possano richiedere all’INPS la **liquidazione anticipata in un’unica soluzione**:

- a titolo di *incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale*,
- per la *sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa* nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la *prestazione di attività lavorativa da parte del socio*.

Ricorrendo la seconda casistica, qualora il **lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa**, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che **l’anticipazione della NASpi non costituisca imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche**. L’Agenzia delle Entrate è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame.

## BONUS BEBÈ

La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** l’assegno previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020, è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato), non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’importo dell’assegno è pari a:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di **figlio successivo al primo**, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, **l’importo dell’assegno è aumentato del 20%**.

## BUONO ASILO NIDO

La Legge di Bilancio 2020 rende **strutturale ed incrementa il buono** previsto dall’art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, **relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati**, nonché per **l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche**.

In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere dall’anno 2020, a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

## APE SOCIALE

Il termine di scadenza dell'**anticipo pensionistico** previsto dalla Legge n. 232/2016 viene **prorogato al 31 dicembre 2020**. Pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (*almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l'appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge*) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall'INPS.

## OPZIONE DONNA

La cosiddetta "**opzione donna**" (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che **entro il 31 dicembre 2019** (in precedenza 31 dicembre 2018) **hanno maturato 35 anni di contribuzione in una sola gestione pensionistica e richiedano la relativa prestazione pensionistica**. Niente cambia riguardo l'applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

La Legge di Bilancio 2020 introduce un **credito d'imposta** per il periodo di imposta 2020, a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell'impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli **investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative**. Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le **spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici**, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all'impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni. Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in disciplina tecniche o scientifiche, ovvero che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

## CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

La Legge di Bilancio 2020 conferma il credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

### ➤ **DECRETO FISCALE**

## NUOVI OBBLIGHI PER APPALTI E SUBAPPALTI DAL 2020

### **Soggetti interessati**

I nuovi obblighi trovano applicazione nei confronti dei **sostituti d'imposta**, residenti in Italia, che:

- affidano a un'impresa il **compimento di una o più opere o di uno o più servizi**
- di **importo complessivo annuo superiore a euro 200.000**,
- tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali** comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

## **Certificazione di regolarità**

La nuova disciplina **non** si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano, allegando la **relativa certificazione** (una sorta di *DURC fiscale*), al committente la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

- essere in **attività da almeno tre anni**, in **regola con gli obblighi dichiarativi** e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a 50.000 euro**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione**. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la **certificazione** (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall'**Agenzia delle Entrate**. La certificazione ha **validità 4 mesi dalla data del rilascio**.

## **Obblighi**

In caso di appalto/affidamento e subappalto è prevista per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la **responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati** dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento. Da tutto ciò deriva:

- per i **committenti l'obbligo di richiedere** all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, **copia delle deleghe di pagamento** (Mod. F24) relative al versamento di **ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di addizionali regionale e comunale all'IRPEF**, trattenute dalle imprese in questione ai **lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio**;
- per le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici l'obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento** (Mod. F24) ai **committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento**.

Il **versamento delle ritenute** è, pertanto, effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice tramite distinte deleghe per ciascun committente, **senza possibilità di compensazione**. Oltre a copia delle deleghe di pagamento, **le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di:

- **ore di lavoro prestate** da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato;
- **ammontare della retribuzione corrisposta** ad ogni dipendente collegata a tale prestazione;
- **ritenute fiscali eseguite nel mese precedente** nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

**PS: RIMANIAMO A DISPOSIZIONE PER APPROFONDIRE LA TEMATICA CON LE AZIENDE INTERESSATE.**

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

**UTILIZZO DEL CONTANTE: NUOVI LIMITI**

Con il DL n. 124/2019, come convertito nella Legge n. 157/2019, viene disposto un abbassamento della soglia all'utilizzo del contante (attuali 3.000,00 euro), che risulta fissato nelle seguenti misure:

- **2.000 euro** a partire **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;**
- **1.000 euro** a partire **dal 1° gennaio 2022.**

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti  
***Il Cdl Alessio Bertagnin***